



GARDALAND S.r.l. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Art. 6, comma 3. D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Estratto con Omissis

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 Marzo 2024





Indice della Parte Generale

PREMESSA	5
1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. N. 231/2001 E LA SUA EVO	OLUZIONE 5
1.1. Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001	5
1.2. I reati presupposto	7
1.3. Le sanzioni	7
2. L'ADOZIONE E L'ATTUAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTRO QUALE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO EX ART. 6 DEL D.L 231/2001 E ART. 30 DEL D.LGS. N. 81/2008	-GS. N.
2.1. Le previsioni del Decreto	9
2.2. L'integrazione della norma: Le Linee Guida di Confindustria	11
3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI GARDALAND SRL <i>EX</i> ART DECRETO E ART. 30 DEL TU SSL	
3.1. Gardaland Srl e la sua <i>mission</i>	12
3.2. L'adozione del Modello e i successivi aggiornamenti. L'attività del Gruppo di Lavoro presupposti del Modello	
3.3. La struttura del Modello	14
4. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI GARDALAND	16
4.1. Il modello di governance	16
4.2. La struttura organizzativa	16
4.2.1. Definizione dell'organigramma aziendale e dei compiti	16
4.2.2 Le Funzioni Aziendali	16
4.2.3. La Struttura organizzativa in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro	16
5. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE	17
5.1. I principi generali	17
5.2. La struttura del sistema di deleghe e procure in Gardaland	17
6. PROCEDURE MANUALI ED INFORMATICHE	17
7. IL SISTEMA DI BUDGET ED IL CONTROLLO DI GESTIONE	18
8. Il Sistema di Controllo sulla salute e sicurezza sul lavoro	19





8.1 La gestione delle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro	19
9. IL CODICE ETICO E COMPORTAMENTALE	19
10. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	20
10.1. Composizione, requisiti, compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza	20
10.2. Obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza	21
10.3 Il riporto informativo dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi sociali	21
11. Whistleblowing	21
12. IL SISTEMA DISCIPLINARE DI GARDALAND	22
12.1. L'elaborazione e l'adozione del Sistema Disciplinare	22
12.2. La struttura del Sistema Disciplinare	23
12.2.1. I destinatari del Sistema Disciplinare	23
12.2.2. Le condotte rilevanti ai sensi dell'applicazione del Sistema Disciplinare	24
12.2.3. Le sanzioni	25
12.2.4. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni	26
13. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO E SUI PROTOCOLLI	26
13.1. La comunicazione ed il coinvolgimento sul Modello e sui Protocolli connessi	26
13.2. La formazione e l'addestramento sul Modello e sui Protocolli connessi	27
14. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	28
ALLEGATO 1: I REATI PRESUPPOSTO	29

INDICE PARTI SPECIALI

- 1) Parte Speciale A, relativa alle aree a rischio con riferimento a tutti i reati dolosi;
- 2) **Parte Speciale B,** relativa ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.





PARTE GENERALE





PREMESSA

Le informazioni essenziali relative a Gardaland Srl sono contenute nella visura storica estratta dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona.

Le informazioni essenziali circa le attività di Gardaland Srl e, in particolare, l'evoluzione del Parco divertimenti e delle connesse attrazioni e strutture ricettive sono contenute nel documento "Gardaland, identità e storia".

Dal 2006 Gardaland Srl è entrata a far parte di Merlin Entertainments Group, gruppo leader nel mondo nel settore dell'intrattenimento, titolare di marchi universalmente conosciuti, tra cui Sea life, Madame Tussauds, Legoland. Le informazioni essenziali circa la struttura del Gruppo sono contenute nel sociogramma.

Nel febbraio 2012 Merlin Entertainments Group ha adottato nuove "Linee guida contro le frodi", in ossequio alla legge britannica contro la corruzione, denominata Bribery Act 2010. A tali Linee Guida si attiene anche Gardaland Srl.

È pure presente una Politica, "Merlin Entertainments - Policy globale di segnalazione di irregolarità" (unitamente alla relativa appendice "Norme specifiche per l'Italia") sulla segnalazione delle irregolarità che richiede ad ogni lavoratore di segnalare, anche in maniera anonima, ogni situazione che può dare origine a sospetti di irregolarità o di pericolo nell'ambiente di lavoro.

Merlin Entertainments Group ha adottato il Manuale Operativo, recante procedure e standard minimi - ai quali si devono uniformare le Società del Gruppo stesso - con particolare riferimento ai temi della salute e sicurezza del lavoro, delle tecnologie informatiche e digitali, delle procedure per gli acquisti, delle polizze assicurative, della gestione degli incassi e della cassa, delle risorse umane, della finanza, del magazzino e in caso di *disaster recovery*.

I documenti allegati e quelli richiamati nel presente elaborato formano parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo di Gardaland S.r.l., di seguito indicato per brevità con la sola parola "Modello".

1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. N. 231/2001 E LA SUA EVOLUZIONE

1.1. Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

Il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" (di seguito, "Decreto"), in attuazione della delega legislativa contenuta nell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto a carico degli Enti un regime di responsabilità amministrativa dipendente da reato, nell'ipotesi in cui alcune specifiche fattispecie di reato vengano commesse nell'interesse o a vantaggio degli Enti stessi da parte di:

a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, sia organica che volontaria, di





amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa (dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente (soggetti c.d. "apicali")¹;

b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera *a*) (soggetti c.d. "**subordinati**").

È stato così superato l'antico principio di intangibilità dell'irresponsabilità penale dell'impresa – il c.d. principio societas delinquere non potest² – ed enucleata una responsabilità autonoma della persona giuridica, formalmente amministrativa, ma dipendente dalla commissione di un illecito penale.

Si tratta di una responsabilità "amministrativa" sui generis, poiché, pur comportando sanzioni amministrative (si veda il successivo capitolo 1.3), consegue da reato e presenta le garanzie proprie del procedimento penale.

La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso materialmente l'illecito e sussiste in maniera autonoma rispetto a quest'ultima, anche quando l'autore materiale del reato non è stato identificato o non è imputabile ovvero nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia. L'Ente, tuttavia, non è responsabile se il fatto illecito è stato commesso da uno dei soggetti indicati dal Decreto "nell'interesse esclusivo proprio o di terzi".

Quanto ai soggetti destinatari della nuova forma di responsabilità, il Decreto specifica che si tratta di "enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica". Sono, invece, esclusi dal novero dei soggetti destinatari, lo Stato, gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni e Comunità montane), gli enti pubblici non economici e, in generale, tutti gli enti che svolgano funzioni di rilievo costituzionale (Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Corte costituzionale, Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, C.S.M., CNEL).

La sopracitata legge delega ha provveduto a ratificare, tra l'altro, la Convenzione sulla tutela finanziaria delle Comunità europee del 26 luglio 1995, la Convenzione U.E. del 26 maggio 1997 relativa alla lotta contro la corruzione e la Convenzione OCSE del 17 settembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e ottempera agli obblighi previsti da siffatti strumenti internazionali e, in specie, comunitari i quali dispongono appunto la previsione di paradigmi di responsabilità delle persone giuridiche e di un corrispondente sistema sanzionatorio, che colpisca la criminalità d'impresa.

¹ Possono essere qualificati come apicali i componenti degli organi di amministrazione e controllo dell'Ente, quale che sia il sistema prescelto tra quelli indicati dal Legislatore (amministratore unico, consiglio di amministrazione, amministrazione congiunta o disgiunta). Nel novero dei soggetti in c.d. "posizione apicale", oltre agli amministratori e ai sindaci vanno, inoltre, ricompresi, alla stregua dell'art. 5 del Decreto, il direttore generale, i direttori esecutivi dotati di autonomia finanziaria e funzionale, nonché i preposti alle sedi secondarie ed ai siti/stabilimenti, i quali possono anche assumere la qualifica di "datori di lavoro" ai sensi della normativa prevenzionistica vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali soggetti possono essere legati alla società sia da un rapporto di lavoro subordinato, sia da altri rapporti di natura privatistica (ad es., mandato, agenzia, preposizione institoria, ecc.).

² In base a tale principio, infatti, si escludeva, prima dell'entrata in vigore del Decreto, che una società potesse comparire nella veste di imputato nell'ambito di un processo penale.





1.2. I reati presupposto

Al fine di poter configurare in capo all'Ente una responsabilità amministrativa *ex* Decreto, nella Sezione III del Capo I del Decreto, sono individuate come rilevanti solo specifiche tipologie di reato (i c.d. reati presupposto)³, specificamente indicate nell'**Allegato n. 1.**

1.3. Le sanzioni

Ai sensi dell'art. 9 del Decreto le sanzioni applicabili agli enti, a seguito della commissione del reato, sono:

- i. <u>sanzioni pecuniarie</u>: hanno natura afflittiva (sanzionatoria) e non risarcitoria e sono calcolate in base ad un sistema per quote (in un numero non inferiore a cento né superiore a mille). La sanzione viene determinata dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dall'attività eventualmente svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo di ciascuna quota va da un minimo di 258,23 € ad un massimo di 1.549,37 € e viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. L'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinato per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota). Del pagamento della sanzione pecuniaria inflitta risponde soltanto l'Ente con il suo patrimonio: si esclude, pertanto, una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'Ente;
- ii. sanzioni interdittive: sono (art. 9, comma 2):
 - l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per l'ottenimento di un servizio pubblico; tale divieto può essere limitato anche a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni;
 - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
 - il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- iii. confisca (sanzione obbligatoria conseguente all'eventuale sentenza di condanna);
- iv. pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni interdittive hanno la caratteristica di limitare o condizionare l'attività sociale, e, nei casi più gravi (interdizione dall'esercizio dell'attività), arrivano a paralizzare l'ente; hanno, altresì, la finalità di

³ Il "catalogo" dei reati presupposto rilevanti ai sensi del Decreto è in continua espansione. Se, da un lato, vi è una forte spinta da parte degli organi comunitari, dall'altro, anche a livello nazionale, sono stati presentati, numerosi disegni di legge diretti ad inserire ulteriori fattispecie.





prevenire comportamenti connessi alla commissione di reati.

Tali sanzioni si applicano, nei casi espressamente previsti dal Decreto, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative,
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni; è possibile l'applicazione in via definitiva delle sanzioni interdittive, nelle situazioni più gravi descritte nell'art. 16 del Decreto.

Il Decreto prevede all'art. 15 che, in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, se sussistono particolari presupposti, il giudice può nominare un commissario per la prosecuzione dell'attività dell'Ente per un periodo pari alla durata della pena interdittiva.

Inoltre, l'art. 45 del Decreto prevede <u>l'applicazione delle sanzioni interdittive indicate nell'art. 9, comma 2, anche in via cautelare</u> quando vi sono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per il quale si procede.

Deve, infine, osservarsi che l'Autorità Giudiziaria può, altresì, disporre:

- <u>il sequestro preventivo</u> delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53);
- <u>il sequestro conservativo</u> dei beni mobili e immobili dell'Ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54).

In ogni caso, le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora – prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado – l'Ente:

- abbia risarcito il danno o lo abbia riparato;
- abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- abbia messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

Qualora ricorrano tutti questi comportamenti – considerati di ravvedimento operoso – anziché la sanzione interdittiva si applicherà quella pecuniaria.





2. L'ADOZIONE E L'ATTUAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO QUALE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO EX ART. 6 DEL D.LGS. N. 231/2001 E ART. 30 DEL D.LGS. N. 81/2008

2.1. Le previsioni del Decreto

Il Legislatore riconosce, agli artt. 6 e 7 del Decreto, forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa da reato dell'Ente.

In particolare, l'art. 6, comma I, prescrive che, nell'ipotesi in cui i fatti di reato siano ascrivibili a soggetti in posizione apicale, l'Ente non sia ritenuto responsabile se prova che:

- a) ha adottato ed attuato, prima della commissione del fatto, un modello di gestione, organizzazione e controllo (di seguito anche solo "Modello") idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) ha nominato un organismo, indipendente e con poteri autonomi, che vigili sul funzionamento e l'osservanza del Modello e ne curi l'aggiornamento (di seguito anche "Organismo di Vigilanza" o "OdV" o anche solo "Organismo");
- c) il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure previste nel Modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Il contenuto del Modello è individuato dallo stesso art. 6, il quale, al comma II, prevede che l'Ente debba:

- i. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- ii. prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- iii. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati;
- iv. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- v. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

Ai sensi dell'art. 6, comma II bis, "i modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)".

Nel caso dei soggetti in posizione subordinata, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello comportano che l'Ente sarà chiamato a rispondere solo nell'ipotesi in cui il reato sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (combinato di cui ai commi I e II dell'art. 7). I successivi commi III e IV dell'art. 7 introducono i seguenti due principi, decisivi ai fini dell'esonero della responsabilità dell'Ente per entrambe le ipotesi di reato di cui all'art. 5, lett. a) e b):

- il Modello deve prevedere misure idonee sia a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, sia a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione;





 l'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e la modifica del Modello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione o normativi; assume rilevanza, altresì, l'esistenza di un idoneo sistema disciplinare (condizione, questa, già prevista dalla lett. e), sub art. 6, comma II).

Inoltre, con specifico riguardo alla efficacia preventiva del Modello con riferimento ai reati (colposi) in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'art. 30 del D. Lgs. n. 81/2008 ("TU SSL") stabilisce che:

"Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate".

Sempre secondo la lettera dell'art. 30: "Il modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei <u>sistemi di registrazione</u> dell'avvenuta effettuazione delle attività. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6".

Come noto, sotto un profilo formale, l'adozione ed efficace attuazione di un Modello non costituiscono





un obbligo, ma unicamente una facoltà per gli enti, i quali ben potrebbero decidere di non conformarsi al disposto del Decreto senza incorrere, per ciò solo, in alcuna sanzione. Tuttavia, l'adozione e l'efficace attuazione di un Modello idoneo sono, per gli enti, un presupposto molto importante per poter beneficiare dell'esimente prevista dal Legislatore.

È importante, inoltre, tenere in conto che il Modello non è da intendersi quale strumento statico, ma deve essere considerato, al contrario, un apparato dinamico che permette all'Ente di eliminare, attraverso una corretta e mirata implementazione dello stesso nel corso del tempo, eventuali mancanze che, al momento della sua creazione, non era possibile individuare.

2.2. L'integrazione della norma: Le Linee Guida di Confindustria

L'art. 6, comma 3 del Decreto prevede che il modello possa essere adottato sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale può formulare osservazioni.

La prima Associazione a redigere un documento di indirizzo per la costruzione dei modelli è stata Confindustria che, nel marzo del 2002, ha emanato delle Linee Guida, poi parzialmente modificate e aggiornate prima nel maggio 2004, poi nel marzo 2008, nel marzo 2014 ed, infine, nel giugno 2021 (di seguito, anche "Linee Guida")⁴. Successivamente, molte Associazioni settoriali hanno redatto le proprie Linee Guida tenendo in considerazione i principi enucleati dalla Confindustria, le cui Linee Guida costituiscono, dunque, l'imprescindibile punto di partenza per la costruzione del modello. In sintesi, le Linee Guida suggeriscono di:

- mappare le aree aziendali a rischio e le attività nel cui ambito potenzialmente possono essere commessi i reati presupposto mediante specifiche modalità operative;
- individuare e predisporre specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire
- individuare un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e dotato di un adeguato budget;
- individuare specifici obblighi informativi nei confronti dell'OdV sui principali fatti aziendali e in particolare sulle attività ritenute a rischio e specifici obblighi informativi da parte dell'OdV verso i vertici aziendali e gli organi di controllo;
- adottare un codice etico che individui i principi dell'azienda e orienti i comportamenti dei destinatari del modello;
- adottare un sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto dei principi indicati nel modello.

⁴ Tutte le versioni delle Linee Guida di Confindustria sono state poi giudicate adeguate dal Ministero di Giustizia (con riferimento alle Linee Guida del 2002, cfr. la "Nota del Ministero della Giustizia" del 4 dicembre 2003; con riferimento ai successivi aggiornamenti, cfr. la "Nota del Ministero della Giustizia" del 28 giugno 2004, la "Nota del Ministero della Giustizia" del 2 aprile 2008, la "Nota del Ministero della Giustizia" del 21 luglio 2014 e la





3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI GARDALAND SRL *EX* ART. 6 DEL DECRETO E ART. 30 DEL TU SSL

3.1. Gardaland Srl e la sua mission

Gardaland Srl ("Gardaland" o "Società") è una società italiana che opera nel settore dell'intrattenimento e che gestisce tra le varie il parco divertimenti Gardaland Park e strutture, tra cui anche hotels, site nei comuni di Castelnuovo del Garda (VR) e Lazise (VR). Dal 2012 Gardaland fa parte del gruppo multinazionale Merlin Entertainments Ltd ("Merlin" o "Gruppo").

In particolare, Gardaland ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività: "l'esercizio di ogni e qualsiasi attività di spettacolo, ricettizia, ricreativa e del tempo libero, quali la conduzione di parchi a tema, di parchi di divertimento - in generale - e di spettacoli ludici musicali, coreografici, artistici, sportivi e - in genere - attività di intrattenimento".

La Società attribuisce una notevole considerazione agli aspetti etici dell'impresa e, al fine di ulteriormente migliorare il proprio apparato, ha deciso di ottemperare alle disposizioni di cui al Decreto al fine di implementare un sistema idoneo a mitigare il rischio del verificarsi di irregolarità o *malpractice* nello svolgimento della propria attività, e di conseguenza limitare il rischio della commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto.

3.2. L'adozione del Modello e i successivi aggiornamenti. L'attività del Gruppo di Lavoro ed i presupposti del Modello

Nell'ottica della pianificazione e gestione delle attività aziendali tese all'efficienza, alla correttezza, alla trasparenza ed alla qualità, Gardaland si è dotata di un Modello già nel 2015. Il documento è stato poi più volte aggiornato a seguito di mutamenti organizzativi e legislativi.

Attraverso l'adozione del presente Modello, la Società ha inteso perseguire le seguenti finalità:

- adeguarsi alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli Enti, nonché verificare e valorizzare i presidi già in essere, atti a prevenire la realizzazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto;
- informare tutti coloro che operano per conto della Società del contenuto del Decreto, della sua rilevanza e delle sanzioni penali e amministrative che possono essere comminate alla Società e nei loro confronti, in caso di violazione degli obblighi impartiti in materia, nonché delle conseguenze disciplinari e/o contrattuali che possono derivarne nei loro confronti;
- rendere noto che Gardaland non tollera condotte che, anche se possono apparentemente favorire l'interesse della Società, sono contrarie – oltre che alle disposizioni di legge, alla normativa di settore e aziendale – anche ai principi etici ai quali la Società intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale;





• assumere le iniziative necessarie per prevenire o contrastare comportamenti illeciti e contrari al proprio Modello.

Nel corso del 2023 la Società ha deciso di procedere a una revisione integrale del documento. A tal fine, la Società ha programmato l'attuazione di un piano di intervento volto a sottoporre ad una approfondita analisi l'organizzazione e l'attività della Società. Sulla base di una metodologia consolidata è stato costituito un Gruppo di Lavoro formato da alcune risorse aziendali individuate dalla Società assistite da consulenti esterni specializzati in materia penale al fine di svolgere tutte le attività preparatorie del presente Modello.

L'attività di aggiornamento del Modello è stata condotta da un gruppo di lavoro di professionisti di un primario studio legale internazionale secondo una metodologia articolata nelle seguenti principali attività, che si sono susseguite in diverse fasi:

- a) analisi della documentazione preliminare richiesta alla Società (deleghe e procure, procedure e policy interne, ecc.);
- b) predisposizione di questionari preliminari allo svolgimento di incontri di approfondimento (o interviste);
- c) individuazione di "persone chiave" con cui svolgere i necessari approfondimenti;
- d) svolgimento di interviste con le "persone chiave" individuate;
- e) formalizzazione delle interviste in appositi report (*check list*) poi condivisi con le funzioni aziendali;
- f) identificazione delle aree di rischio, delle attività sensibili e dei controlli esistenti con riferimento alle specifiche aree individuate ed eventuali aspetti suscettibili di miglioramento;
- g) individuazione di possibili modalità di commissione dei reati.

In particolare, con riferimento ai reati dolosi:

- a) è stato messo a punto un dettagliato e completo elenco delle aree "a rischio reato" e/o delle
 "attività sensibili", ossia dei settori della Società per i quali è stato ritenuto astrattamente
 sussistente, sulla base dei risultati dell'analisi, il rischio di commissione dei reati teoricamente
 riconducibili alla tipologia dei c.d. reati presupposto, previsti dal Decreto e rilevanti per la
 Società;
- b) per ciascuna "area a rischio reato" e/o "attività sensibile", inoltre, sono state individuate le fattispecie di reato astrattamente ipotizzabili in relazione al perimetro delle attività normalmente svolte da Gardaland;
- c) con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione, alla corruzione tra privati e ai reati
 tributari sono state identificate le c.d. aree "strumentali", ossia le aree che gestiscono
 strumenti e/o mezzi che possono supportare la commissione dei reati nelle "aree a rischio
 reato";
- d) sono stati individuati, in ciascuna area, i **controlli in essere**, formalizzati o meno nelle procedure aziendali.





Successivamente, sono stati identificati i punti di miglioramento, con la formulazione di appositi suggerimenti, nonché dei piani di azione per l'implementazione dei principi di controllo.

Come suggerito dalle Linee Guida, con riferimento ai **reati colposi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**, l'analisi è stata condotta sull'intera struttura aziendale, poiché, rispetto ai reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro (di seguito, anche "SSL"), non è possibile escludere aprioristicamente alcun ambito di attività, atteso che tale casistica di reati può, di fatto, investire la totalità delle componenti aziendali. Il gruppo di lavoro ha, quindi, provveduto a raccogliere ed analizzare la documentazione rilevante in materia di SSL (tra cui organigrammi, procedure, documenti di valutazione dei rischi, ecc.) necessaria sia alla comprensione della struttura organizzativa della Società e degli ambiti relativi alla SSL, sia alla definizione dei siti oggetto di analisi, con il supporto di consulenti specializzati in materia. A seguito di tale attività è stata redatta apposita Parte Speciale sulla scorta di quanto previsto dall'art. 30 TU SSL.

Il risultato del lavoro svolto è riportato nel presente Modello (Parte Generale, Parte Speciale e relativi Allegati).

3.3. La struttura del Modello

Una volta concluse le attività preparatorie sopra indicate, si è provveduto alla progettazione ed alla predisposizione dei documenti rappresentativi del Modello.

In particolare, il Modello della Società è costituito da una Parte Generale e da una Parte Speciale, nonché da ulteriori documenti che, rappresentativi di alcuni protocolli di controllo, completano il quadro.

Nella **Parte Generale**, oltre all'illustrazione dei contenuti del Decreto e della funzione del Modello, nonché la regolamentazione dell'Organismo di Vigilanza, sono rappresentati sinteticamente i protocolli sotto indicati (di seguito, anche "**Protocolli**"), che – in conformità a quanto previsto dalle Associazioni di categoria – compongono il Modello:

- il modello di governance ed il sistema organizzativo;
- il sistema di procure e deleghe;
- le procedure manuali ed informatiche;
- il sistema di budget ed il controllo di gestione;
- il sistema di controllo sulla salute e sicurezza sul lavoro;
- il Codice Etico;
- la politica anti-corruzione e antiriciclaggio;
- la regolamentazione dell'Organismo di Vigilanza;
- il sistema disciplinare;
- la comunicazione e la formazione sul Modello e sui protocolli;





- l'aggiornamento del Modello.

Inoltre, sono allegati alla Parte Generale: (i) un elenco dei reati presupposto previsti dal Decreto (Allegato 1).

La Parte Speciale, invece, è stata strutturata in due parti:

- la Parte Speciale A, costruita seguendo il c.d. "approccio per aree" che contiene, pertanto, tante sezioni (ognuna denominata "area a rischio") per ognuna delle aree ritenute a rischio reato e la specifica indicazione delle attività c.d. "sensibili" che vengono effettuate nell'ambito di tali aree e di tutte le categorie di reato ritenute applicabili;
- la **Parte Speciale B**, relativa ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Nella Parte Speciale A sono stati indicati, seguendo anche l'approccio metodologico già esposto:

- i) le aree ritenute "a rischio reato" e le attività "sensibili";
- ii) le funzioni e/o i servizi e/o gli uffici aziendali che operano nell'ambito delle aree "a rischio reato" o delle attività "sensibili";
- iii) i reati astrattamente perpetrabili;
- iv) le aree ritenute "strumentali" (con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione, alla corruzione tra privati e ai reati tributari);
- v) la tipologia dei controlli in essere sulle singole aree a "rischio reato" e "strumentali";
- vi) i principi di comportamento da rispettare al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati.

Tale Parte Speciale è da leggersi con il relativo Allegato, che compendia al suo interno una descrizione dei reati rilevanti per la Società e l'indicazione delle possibili modalità di commissione dei reati (si veda **Allegato alla Parte Speciale A**). La suddetta Parte Speciale ed il relativo Allegato, costituiscono parte integrante del Modello.

Nella **Parte Speciale B**, relativa alla prevenzione dei reati in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro, in particolare, sono stati indicati:

- a) i reati di cui all'art. 25 septies del Decreto;
- b) i fattori di rischio esistenti nell'ambito dell'attività d'impresa svolta dalla Società;
- c) la struttura organizzativa di Gardaland in materia di SSL;
- d) i doveri ed i compiti di ciascuna categoria di soggetti operanti nell'ambito della struttura organizzativa Gardaland in materia di SSL;
- e) le modalità della sorveglianza sanitaria;
- f) le attività connesse all'informazione e formazione;
- g) le attività di gestione della documentazione e certificazione;
- h) il sistema di controllo sulla SSL, il ruolo dell'Organismo di Vigilanza in materia di salute e





sicurezza sul lavoro, nonché il raccordo con le altre funzioni aziendali;

- i) il sistema di registrazione delle attività aziendali in tema di SSL;
- j) il riesame e l'aggiornamento del Modello;
- k) i principi etici e le norme di comportamento in materia di SSL.

4. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI GARDALAND

La governance e l'organizzazione interna della Società sono strutturate in modo da assicurare alla Società l'attuazione della propria attività ed il raggiungimento degli obiettivi.

4.1. Il modello di governance

OMISSIS

4.2. La struttura organizzativa

4.2.1. Definizione dell'organigramma aziendale e dei compiti

Al fine di rendere immediatamente chiaro il ruolo e le responsabilità di ciascuno nell'ambito del processo decisionale aziendale, Gardaland ha messo a punto un prospetto sintetico nel quale è schematizzata l'intera propria struttura organizzativa (Organigramma).

Tale documento è oggetto di costante e puntuale aggiornamento in funzione dei cambiamenti effettivamente intervenuti nella struttura organizzativa.

La struttura organizzativa della Società è orientata a garantire, da un lato, la separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni operative e quelle di controllo, dall'altro, la massima efficienza possibile.

4.2.2 Le Funzioni Aziendali

OMISSIS

4.2.3. La Struttura organizzativa in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro

Fermo restando l'approfondimento che sarà svolto nella Parte Speciale, deve intanto osservarsi che in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Società si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente, nell'ottica di eliminare ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre – e, quindi, gestire - i rischi lavorativi per i lavoratori.

OMISSIS





5. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

5.1. I principi generali

Così come richiesto dalla buona pratica aziendale e specificato anche nelle Linee Guida, nell'ultima versione del 2021, l'Organo Amministrativo è l'organo preposto a conferire ed approvare formalmente le deleghe ai singoli consiglieri; i poteri di firma poi sono assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite e, ove attribuito il relativo potere, con una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese.

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'Organo Amministrativo o a procuratori muniti di apposita delega, con facoltà degli stessi di rilasciare mandati a procuratori ed avvocati. Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza ed i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all'interno della Società devono essere sempre individuati. Essi devono essere fissati in modo coerente con il ruolo o con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura nei limiti di quanto strettamente necessario all'espletamento dei compiti e delle mansioni da assegnare.

I poteri così conferiti vengono periodicamente aggiornati in funzione dei cambiamenti organizzativi che intervengono nella struttura della Società.

5.2. La struttura del sistema di deleghe e procure in Gardaland

OMISSIS

6. PROCEDURE MANUALI ED INFORMATICHE

Nell'ambito del proprio sistema organizzativo, Gardaland si è impegnata a mettere a punto un complesso di procedure, sia manuali sia informatiche, volto a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali. In particolare, tale complesso si compone di procedure e *policies* adottate a livello di Società e Gruppo che sono, a vario titolo, applicabili anche a Gardaland.

Le procedure approntate dalla Società, sia manuali sia informatiche, sia a livello locale che internazionale, costituiscono le regole da seguire in seno ai processi aziendali interessati, prevedendo anche i controlli da espletare al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle attività aziendali.

In questo contesto, pertanto, la Società si impegna ad assicurare il rispetto dei seguenti principi:

favorire il coinvolgimento di più soggetti, onde addivenire ad una adeguata separazione dei compiti mediante la contrapposizione delle funzioni; nessun soggetto dovrebbe gestire in autonomia un intero processo, in quanto le diverse attività che lo compongono non devono essere *in toto* assegnate a un solo individuo, ma suddivise tra più attori. Per tale motivo la struttura delle procedure aziendali deve garantire la separazione tra le fasi di: (i) decisione, (ii) autorizzazione, (iii) esecuzione, (iv) controllo; (v) registrazione e archiviazione delle





operazioni riguardanti le diverse attività aziendali, con specifico riferimento a quelle ritenute maggiormente sensibili, ossia soggette a un elevato rischio reato;

- ➢ adottare le misure volte a garantire che ogni operazione, transazione, azione sia verificabile, documentata, coerente, congrua; nel rispetto del principio di verificabilità, lo svolgimento di ogni processo deve risultare tracciabile, sia in termini di archiviazione documentale sia a livello di sistemi informativi. Al fine di rispettare tale principio, è necessario costruire procedure formalizzate grazie alle quali ogni azione, operazione, transazione, ecc., sia adeguatamente riscontrabile e documentata, con particolare riferimento ai processi decisionali tout court, oltre che ai meccanismi autorizzativi e di verifica. Ciò significa che ogni iniziativa dovrà essere caratterizzata da un adeguato supporto che favorisca i controlli e garantisca l'opportuna evidenza delle operazioni. La tracciabilità serve a garantire anche una maggiore trasparenza della gestione aziendale, consentendo di individuare al meglio i process owner e i soggetti che intervengono nello svolgimento delle attività della Società.
- prescrivere l'adozione di misure volte a documentare i controlli espletati rispetto alle operazioni e/o alle azioni effettuate. Al fine di costruire presidi di controllo efficaci, che rispondano anche ai sopracitati principi di tracciabilità e trasparenza, è necessario costruire un'apposita matrice delle deleghe, che individui in maniera puntuale i soggetti deputati a svolgere funzioni o gestire processi particolarmente sensibili. Per ciò che concerne operazioni delicate o che potrebbero dare luogo alla commissione di qualcuno dei reati presupposto, è possibile strutturare veri e propri documenti e format da compilare al fine di effettuare un match tra le attività svolte ed i poteri attribuiti, oltre a conferire tracciabilità alle operazioni effettuate

Le procedure emanate sono diffuse e pubblicizzate presso le funzioni e dipartimenti interessati. Per ciò che concerne le procedure in materia di gestione e prevenzione dei rischi in tema di SSL, un maggiore approfondimento sarà effettuato nella relativa Parte Speciale.

7. IL SISTEMA DI BUDGET ED IL CONTROLLO DI GESTIONE

Il sistema di controllo di gestione della Società prevede meccanismi di verifica della gestione delle risorse che devono garantire, oltre che la verificabilità e tracciabilità delle spese, l'efficienza e l'economicità delle attività aziendali, mirando ai seguenti obiettivi:

- definire in maniera chiara, sistematica e conoscibile tutte le risorse a disposizione delle funzioni aziendali nonché l'ambito in cui le stesse possono essere impiegate, attraverso la programmazione e definizione del budget;
- rilevare gli eventuali scostamenti rispetto a quanto predefinito in sede di budget, analizzarne le cause e riferire i risultati delle valutazioni ai livelli gerarchicamente responsabili al fine di predisporre i più opportuni interventi di adeguamento, attraverso la relativa consuntivazione.





8. Il SISTEMA DI CONTROLLO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

8.1 La gestione delle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro

La gestione delle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro è effettuata con l'obiettivo di provvedere in via sistematica:

- ✓ all'identificazione dei rischi ed alla loro valutazione;
- √ all'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione adeguate rispetto ai rischi
 riscontrati, affinché questi ultimi siano eliminati ovvero, ove ciò non sia possibile, siano ridotti
 al minimo e, quindi, gestiti in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso
 tecnico;
- ✓ alla limitazione al minimo del numero di lavoratori esposti a rischi;
- ✓ alla definizione di adeguate misure di protezione collettiva e individuale, fermo restando che le prime devono avere priorità sulle seconde;
- ✓ al controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
- √ alla programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che integri in modo coerente le condizioni tecniche e produttive dell'azienda con l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro, nonché alla successiva realizzazione degli interventi programmati;
- √ alla formazione, all'addestramento, alla comunicazione ed al coinvolgimento adeguati dei destinatari del Modello, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, nelle questioni connesse alla SSL;
- ✓ alla regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo alla manutenzione dei dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.

Le modalità operative per il concreto svolgimento delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati sono definite nelle procedure aziendali, redatte in conformità alla normativa prevenzionistica vigente, le quali assicurano l'adeguata tracciabilità dei processi e delle attività svolte (si veda anche la Parte Speciale B).

9. IL CODICE ETICO E COMPORTAMENTALE

Così come previsto dalle Linee Guida dalle maggiori Associazioni di categoria, il Codice di Condotta è uno dei protocolli fondamentali per la costruzione di un valido Modello, ai sensi del Decreto, idoneo a prevenire i reati presupposto indicati dallo stesso Decreto.

Gardaland ha adottato un Codice di Etico e Comportamentale (in seguito "Codice") – che costituisce parte integrante del presente Modello ed è diffuso mediante pubblicazione sul sito internet – che tutti i dipendenti sono tenuti a rispettare e che rispecchia gli standard di *compliance* legale ed etica applicati dalla Società.

Il Codice è strutturato come segue:





- Comportamento della Società
- Principi base nel comportamento
 - o Responsabilità
 - Utilizzo dei sistemi informatici
 - Correttezza
 - o Conflitto di interessi
 - o Riservatezza
 - o Trasparenza del mercato
 - o Fiducia e collaborazione
- Principi di comportamento nel rapporto con gli interlocutori dell'impresa
 - o Relazioni con la Pubblica Amministrazione
 - o Rapporti con i clienti
 - o Rapporti con i fornitori
- Principi di comportamento nei rapporti interni
 - o Rapporti con i dipendenti
 - o Aggiornamento e formazione delle risorse umane
- Forme di tutela
 - o Tutela della concorrenza
 - o Tutela dell'ambiente
 - Tutela della privacy
 - o Tutela della sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro
 - Tutela delle risorse umane
- Sistema sanzionatorio

10. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

10.1. Composizione, requisiti, compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

È costituito l'Organismo di Vigilanza, a cui è affidato il compito di vigilare con continuità sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di verificare che venga aggiornato.

L'Organismo di Vigilanza è composto da tre membri ed è dotato di autonomia e indipendenza operativa per l'assolvimento dei compiti previsti dalla legge.

L'Organismo di Vigilanza deve adempiere ai propri compiti con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico.





OMISSIS

All'Organismo di Vigilanza, che risponde della propria attività direttamente al Consiglio di Amministrazione di Gardaland, sono riconosciuti autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell'esercizio delle sue funzioni e non possono essere attribuiti compiti operativi o poteri decisionali, neppure di tipo impeditivo, relativi allo svolgimento delle attività della Società.

L'Organismo di Vigilanza vigila costantemente sull'effettiva attuazione del Modello e a tal fine:

- 1) svolge attività ispettiva;
- 2) ha accesso a tutti i documenti riguardanti le attività considerate nel Modello;
- 3) può chiedere informazioni a chiunque operi per conto di Gardaland nell'ambito delle aree a rischio individuate al punto 2 e dei processi sensibili indicati al punto 3, anche senza preventiva autorizzazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato;
- 4) riceve le informazioni specificamente indicate come obbligatorie dal Modello;
- 5) propone l'attivazione delle procedure sanzionatorie previste dal Modello;
- 6) stimola il Consiglio di Amministrazione ad aggiornare ed implementare il Modello sulla base delle novelle legislative o di rilevanti modifiche dell'assetto societario od organizzativo;
- 7) esprime un parere obbligatorio in merito alla adeguatezza ed idoneità delle modifiche che si intendono apportare al Modello.

OMISSIS

10.2. Obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza

L'OdV, deve essere tempestivamente informato da tutti i soggetti aziendali, nonché dai terzi tenuti all'osservanza delle previsioni del Modello, di qualsiasi notizia relativa all'esistenza di possibili violazioni dello stesso.

OMISSIS

10.3 Il riporto informativo dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi sociali

OMISSIS

11. Whistleblowing

In adempimento a quanto da ultimo previsto dal D.Lgs. n. 24/2023 recante "Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione





delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" (di seguito, anche, il "Decreto Whistleblowing"), la Società ha adottato l'appendice "Norme specifiche per l'Italia" ("Appendice") alla "Merlin Entertainments - Policy globale di segnalazione di irregolarità" ("Policy Whistleblowing"), parti integranti del presente Modello.

Ai sensi della Policy Whistleblowing e della relativa Appendice, è garantita la riservatezza dell'identità del segnalante, dei soggetti cui la segnalazione è riferita, dei soggetti comunque menzionati nella segnalazione e, più in generale, del contenuto della segnalazione medesima e della relativa documentazione.

Inoltre, a tutto il personale della Società è fatto assoluto divieto di adottare atti di ritorsione o discriminatori (e.g., licenziamento, mutamento di mansioni, sospensione, etc.) nei confronti del segnalante e degli altri soggetti tutelati per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, a pena di irrogazione di sanzioni disciplinari e altri provvedimenti (v. *infra* par. 12).

In particolare, le segnalazioni di violazioni del Modello/Decreto o le altre condotte illecite individuate dalla Policy Whistleblowing e dalla relativa Appendice possono essere effettuate in forma scritta od orale, a livello locale - indirizzate alla Commissione così come individuata nell'ambito dell'Appendice - ovvero tramite i canali del Gruppo Merlin. Sul punto, per maggiori dettagli sui canali e sulle modalità e sui canali di segnalazione si rimanda all'Appendice.

Per quanto concerne in dettaglio i canali di segnalazione, le modalità di segnalazione e il procedimento di gestione delle segnalazioni, nonché per ogni altro aspetto, si rinvia alla Policy Whistleblowing e alla relativa Appendice, parti integranti del presente Modello.

12. IL SISTEMA DISCIPLINARE DI GARDALAND

12.1. L'elaborazione e l'adozione del Sistema Disciplinare

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato, ai fini dell'esclusione di responsabilità della Società, se prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure ivi indicate.

Gardaland ha, quindi, adottato un sistema disciplinare (di seguito, anche "Sistema Disciplinare") precipuamente volto a sanzionare la violazione dei principi, delle norme e delle misure previste nel Modello e nei relativi Protocolli, nel rispetto delle norme previste dalla contrattazione collettiva nazionale, nonché delle norme di legge o di regolamento vigenti.

Sulla scorta di tale Sistema Disciplinare, sono passibili di sanzione sia le violazioni del Modello e dei relativi Protocolli commesse dai soggetti posti in posizione "apicale" – in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero titolari del potere, anche solo di fatto, di gestione o di controllo della Società stessa – sia le violazioni perpetrate dai soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza o operanti in nome e/o per conto di Gardaland.





Nel rispetto di quanto previsto anche dalla Linee Guida, l'instaurazione di un procedimento disciplinare, così come l'applicazione delle relative sanzioni, prescindono dall'eventuale instaurazione e/o dall'esito di eventuali procedimenti penali o amministrativi avviati dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa aventi ad oggetto le medesime condotte rilevanti ai fini del Sistema Disciplinare.

Infatti, le regole imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dal fatto che eventuali condotte possano costituire illecito penale o amministrativo e che l'Autorità Giudiziaria o Amministrativa intenda perseguire tale illecito.

La commissione o il concorso nella commissione di tali reati, da parte dei summenzionati soggetti persone fisiche, sono sanzionati dal Codice Penale, mentre, sul piano del rapporto di lavoro, le conseguenze non possono che essere quelle previste dall'art. 2119 c.c., senza la corresponsione di qualsivoglia indennità a favore del lavoratore.

Le regole che seguono disciplinano, invece, le conseguenze sul piano disciplinare delle violazioni dei principi del Codice Etico, nonché del Modello (o anche di uno dei suoi elementi), che la Società ha adottato, a norma del Decreto, per prevenire la commissione dei reati presupposto.

Tali regole integrano e non sostituiscono le norme di legge e le clausole del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro C.C.N.L. applicato dalla Società di quelle derivanti dalla contrattazione di secondo livello svolta a livello regionale.

12.2. La struttura del Sistema Disciplinare

Il Sistema Disciplinare, unitamente al Modello di cui costituisce uno fra i principali protocolli, è consegnato, anche per via telematica o su supporto informatico, ai soggetti in posizione apicale ed ai dipendenti.

12.2.1. I destinatari del Sistema Disciplinare

I Soggetti Apicali

Le norme ed i principi contenuti nel Modello e nei Protocolli ad esso connessi devono essere rispettati, in primo luogo, dai soggetti che rivestono, in seno all'organizzazione di Gardaland, una posizione c.d. "apicale".

A mente dell'art. 5, I comma, lett. a) del Decreto, rientrano in questa categoria le persone "che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale", nonché i soggetti che "esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo" dell'ente.

Tali soggetti possono essere legati alla Società sia da un rapporto di lavoro subordinato (si pensi al caso di taluni dirigenti dotati di particolare potere finanziario o di autonomia), sia da altri rapporti di natura privatistica (ad esempio, mandato, agenzia, preposizione institoria, ecc.).





I dipendenti

L'art. 7, IV comma, lett. b) del Decreto prescrive l'adozione di un idoneo Sistema Disciplinare che sanzioni le eventuali violazioni delle misure previste nel Modello poste in essere dai soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto "apicale".

Assume rilevanza, a tale proposito, la posizione di tutti i dipendenti di Gardaland legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dal contratto applicato, dalla qualifica e/o dall'inquadramento aziendale riconosciuti (ad es., dirigenti non "apicali", quadri, impiegati, lavoratori a tempo determinato, lavoratori con contratto di inserimento, ecc.; di seguito, anche "Dipendenti"). Nell'ambito di tale categoria, rientrano anche i Dipendenti cui sono assegnati, o che comunque svolgono, funzioni e/o compiti specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad es., il Responsabile e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, il Medico Competente, gli Addetti al Primo Soccorso, gli Addetti lotta antincendio, emergenza ed evacuazione, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, ecc.).

Gli altri soggetti tenuti al rispetto del Modello

Il presente Sistema Disciplinare ha, inoltre, la funzione di sanzionare le violazioni del Modello commesse da soggetti anche diversi da quelli sopra indicati.

Si tratta, in particolare, di tutti i soggetti (di seguito, collettivamente denominati anche 'Terzi Destinatari') che sono comunque tenuti al rispetto del Modello in virtù della funzione svolta in relazione alla struttura societaria ed organizzativa della Società, ad esempio in quanto funzionalmente soggetti alla direzione o vigilanza di un soggetto "apicale", ovvero in quanto operanti, direttamente o indirettamente, per Gardaland.

Nell'ambito di tale categoria, possono farsi rientrare:

- tutti coloro che intrattengono con Gardaland un rapporto di lavoro di natura non subordinata (ad es., dipendenti di altre società del Gruppo che svolgono attività per Gardaland in base ad un contratto di servizi, gli appaltatori, subappaltatori, i collaboratori a progetto, i consulenti, i lavoratori somministrati, i collaboratori in virtù di contratto di servizi);
- i soggetti che operano per la società incaricata della revisione (di seguito, indicati anche solo come "Revisore"), cui Gardaland può demandare il compito di curare il controllo contabile;
- i collaboratori a qualsiasi titolo;
- i procuratori, gli agenti e tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società, ivi inclusi i procuratori autorizzati nell'ambito della partecipazione a gare pubbliche;
- i soggetti cui sono assegnati, o che comunque svolgono, funzioni e compiti specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- i contraenti ed i partner.

12.2.2. Le condotte rilevanti ai sensi dell'applicazione del Sistema Disciplinare

Ai fini del presente Sistema Disciplinare, e nel rispetto delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva (laddove applicabili), costituiscono violazioni del Modello tutte le condotte, commissive o omissive (anche colpose), che siano idonee a ledere l'efficacia dello stesso quale strumento di





prevenzione del rischio di commissione dei reati rilevanti ai fini del Decreto.

Nel rispetto del principio costituzionale di legalità, nonché di quello di proporzionalità della sanzione, tenuto conto di tutti gli elementi e/o delle circostanze ad essa inerenti, si ritiene opportuno definire le possibili violazioni, graduate secondo un ordine crescente di gravità.

12.2.3. Le sanzioni

Il Sistema Disciplinare prevede con riguardo ad ognuna delle condotte rilevanti le sanzioni astrattamente comminabili per ciascuna categoria di soggetti tenuti al rispetto del Modello. In ogni caso, ai fini dell'applicazione delle sanzioni si deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata, nonché delle seguenti circostanze:

- a) la gravità della condotta o dell'evento che quest'ultima ha determinato;
- b) la tipologia della violazione;
- c) le circostanze nel cui ambito si è sviluppata la condotta;
- d) l'intensità del dolo o al grado della colpa.

Ai fini dell'eventuale aggravamento della sanzione, sono inoltre considerati i seguenti elementi:

- i. l'eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta, nel qual caso l'aggravamento sarà operato rispetto alla sanzione prevista per la violazione più grave;
- ii. l'eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- iii. l'eventuale recidività del suo autore.

Le sanzioni nei confronti dei Soggetti Apicali

OMISSIS

Le sanzioni nei confronti dei Dipendenti

OMISSIS

Le sanzioni nei confronti dei Terzi Destinatari

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nel paragrafo 12.2.2., da parte di un Terzo Destinatario, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- la diffida al puntuale rispetto del Modello, pena l'applicazione di una penale ovvero la sospensione o risoluzione del rapporto negoziale intercorrente con la Società;
- l'applicazione di una penale, ove convenzionalmente prevista;
- la sospensione del rapporto contrattuale in essere e del pagamento del relativo corrispettivo;
- la risoluzione immediata del rapporto negoziale intercorrente con la Società.

In ogni caso è fatto salvo il risarcimento dei danni subiti.

Le clausole e le relative sanzioni possono variare in base alla tipologia del soggetto qualificabile come Terzo Destinatario (a seconda del caso che agisca in nome e per conto della Società o meno).

Nel caso in cui le violazioni previste dal paragrafo 12.2.2., siano commesse da lavoratori somministrati ovvero nell'ambito di contratti di appalto di opere o di servizi, le sanzioni verranno applicate, all'esito dell'accertamento positivo delle violazioni da parte del lavoratore, nei confronti del somministratore





o dell'appaltatore.

Nell'ambito dei rapporti con i Terzi Destinatari, la Società inserisce, nelle lettere di incarico e/o negli accordi negoziali relativi, apposite clausole volte a prevedere, in caso di violazione del Modello, l'applicazione delle misure sopra indicate.

12.2.4. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni

Il procedimento di irrogazione ha di regola inizio a seguito della ricezione, da parte degli organi aziendali di volta in volta competenti, della comunicazione con cui l'OdV segnala l'avvenuta violazione del Modello. In ogni caso gli organi aziendali a ciò deputati possono comunque attivarsi autonomamente anche in assenza di segnalazione da parte dell'OdV.

Più precisamente, in tutti i casi in cui riceva una segnalazione (anche anonima) ovvero acquisisca, nel corso della propria attività di vigilanza e di verifica, gli elementi idonei a configurare il pericolo di una violazione del Modello, l'OdV espleta gli accertamenti ed i controlli rientranti nell'ambito della propria attività e ritenuti opportuni.

Esaurita l'attività di verifica e di controllo, l'OdV valuta, sulla base degli elementi in proprio possesso, se si è effettivamente verificata una violazione sanzionabile del Modello. In caso positivo, segnala la violazione agli organi aziendali competenti; in caso negativo, può trasmettere la segnalazione alle altre funzioni competenti ai fini della valutazione della eventuale rilevanza della condotta rispetto alle altre leggi o regolamenti applicabili.

Qualora riscontri la violazione del Modello l'OdV trasmette al CdA e al Direttore Risorse Umane una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro.

In tutti i casi deve essere disposta l'audizione dell'interessato, l'acquisizione delle eventuali deduzioni da quest'ultimo formulate e l'espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni. Nell'ipotesi in cui l'interessato sia anche dipendente della Società devono essere rispettate tutte le procedure obbligatorie previste dallo Statuto dei Lavoratori, senza alcuna limitazione.

13. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO E SUI PROTOCOLLI

13.1. La comunicazione ed il coinvolgimento sul Modello e sui Protocolli connessi

Al fine di assicurare un corretto ed efficace funzionamento del Modello, la Società si impegna ad implementare la divulgazione dello stesso, adottando le più opportune iniziative per promuoverne e diffonderne la conoscenza, anche, eventualmente, differenziando i contenuti a seconda dei Destinatari. In particolare, garantendo la comunicazione formale dello stesso a tutti i soggetti riferibili alla Società mediante invio di copia elettronica integrale, nonché mediante idonei strumenti divulgativi e l'affissione in luogo accessibile a tutti.





Per i Terzi Destinatari tenuti al rispetto del Modello, una sintesi dello stesso è messa a disposizione su richiesta e/o pubblicata sul sito.

Sotto tale ultimo aspetto, al fine di formalizzare l'impegno al rispetto dei principi del Modello nonché dei Protocolli ad esso connessi da parte di Terzi Destinatari, è previsto l'inserimento nei contratti di riferimento verso le terze parti di una apposita clausola, ovvero, per i contratti già in essere, la sottoscrizione di una specifica pattuizione integrativa in tal senso.

L'OdV promuove, anche mediante la predisposizione di appositi piani implementati dalla Società, la comunicazione e la diffusione del Modello, e monitora tutte le ulteriori attività di informazione che dovesse ritenere necessarie o opportune.

La Società promuove adeguati sistemi di comunicazione e coinvolgimento dei destinatari del Modello, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, nelle questioni connesse alla SSL, con particolare riguardo ai seguenti profili:

- i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività aziendale;
- le misure e le attività di prevenzione e protezione adottate;
- i rischi specifici cui ciascun lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta;
- i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi;
- le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori:
- la nomina dei soggetti cui sono affidati specifici compiti in materia di SSL (ad esempio, RSPP, ASPP, APS, API, RLS, medico competente).

Il coinvolgimento dei soggetti interessati può essere assicurato anche mediante la loro consultazione preventiva in occasione di apposite riunioni periodiche.

13.2. La formazione e l'addestramento sul Modello e sui Protocolli connessi

In aggiunta alle attività connesse alla Informazione dei Destinatari, l'OdV ha il compito di curarne la periodica e costante formazione, ossia di promuovere e monitorare l'implementazione, da parte della Società, delle iniziative volte a favorire una conoscenza ed una consapevolezza adeguate del Modello e dei Protocolli ad esso connessi, al fine di incrementare la cultura di eticità all'interno della Società.

In particolare, è previsto che i principi del Modello, ed in particolare quelli del Codice che ne sono parte, siano illustrati alle risorse aziendali attraverso apposite attività formative (ad es. corsi, seminari, questionari, ecc.), a cui è posto obbligo di partecipazione.

La Società potrà prevedere, peraltro, che i corsi e le altre iniziative di formazione sui principi del Modello siano in futuro differenziati in base al ruolo ed alla responsabilità delle risorse interessate, mediante – cioè – la previsione di una formazione più intensa e caratterizzata da un più elevato grado





di approfondimento per i soggetti qualificabili come "apicali" alla stregua del Decreto, nonché per quelli operanti nelle aree qualificabili come "a rischio" ai sensi del Modello.

La Società promuove, inoltre, la formazione e l'addestramento dei Destinatari del Modello, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, nelle questioni connesse alla SSL, al fine di assicurare un'adeguata consapevolezza circa l'importanza sia della conformità delle azioni rispetto al Modello, sia delle possibili conseguenze connesse a violazioni dello stesso; in quest'ottica, particolare rilevanza è riconosciuta alla formazione ed all'addestramento dei soggetti che svolgono compiti in materia di SSL.

14. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

L'OdV ha il compito di monitorare il necessario e continuo aggiornamento ed adeguamento del Modello, ivi incluso il Codice (che ne è parte integrante), eventualmente suggerendo mediante comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, o alle funzioni aziendali di volta in volta competenti, le correzioni e gli adeguamenti necessari o opportuni.

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile, unitamente alle funzioni aziendali eventualmente interessate, dell'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in conseguenza di un mutamento degli assetti organizzativi o dei processi operativi, di significative violazioni del Modello stesso, di integrazioni legislative. Eventuali aggiornamenti sono approvati dal Consiglio di Amministrazione.





ALLEGATO 1: I REATI PRESUPPOSTO

Si fornisce, di seguito, una sintetica indicazione delle categorie di reati rilevanti a mente del Decreto. La prima tipologia di reati cui, a mente del Decreto, consegue la responsabilità amministrativa dell'Ente è quella dei **reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione**, che vengono dettagliati agli artt. 24 e 25 del Decreto, ossia:

- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, II comma, n. 1, cod. pen.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod. pen.)⁵;
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter cod. pen.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 321 cod. pen.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 321 cod. pen.);
- corruzione in atti giudiziari (artt. 319 ter e 321 cod. pen.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cod. pen.)
- istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.);
- corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (artt. 320 e 321 cod. pen.);
- peculato, concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis cod. pen.)⁶;
- concussione (art. 317 cod. pen.);
- malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis cod. pen.)⁷;
- indebita percezione di erogazioni pubbliche (316 ter cod. pen.)8;
- traffico di influenze illecite (art 346 bis cod. pen.)⁹;
- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)¹⁰;
- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (353 bis c.p.)¹¹;
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 cod. pen.)¹²;
- frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986)¹³;
- peculato (art. 314, comma 1, cod. pen.)¹⁴;
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 cod. pen.)¹⁵;

⁵ Modificato, da ultimo, dal D.L. n. 13 del 25 febbraio 2022.

⁶ Modificato, da ultimo, dal D.Lgs. n. 156/2022.

⁷ Modificato, da ultimo, dal D.L. n. 13 del 25 febbraio 2022.

⁸ Modificato, da ultimo, dal D.L. n. 13 del 25 febbraio 2022.

⁹ Introdotto dalla L. n. 3/2019.

¹⁰ Introdotto dalla L. n. 137/2023.

 $^{^{\}rm 11}$ Introdotto dalla L. n. 137/2023.

¹² Introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020.

¹³ Introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020.

¹⁴ Introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020.

¹⁵ Introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020.





abuso d'ufficio (art. 323 cod. pen.)¹⁶.

Con riferimento alle fattispecie di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del Codice penale, sopra indicate, si specifica che rilevano qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea

L'art. <u>25 bis</u> del Decreto – introdotto dall'art. 6 della Legge 23 settembre 2001, n. 409, – richiama, poi, i **reati di falsità in monete**, in carte di pubblico credito e in valori da bollo:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 cod. pen);
- alterazione di monete (art. 454 cod. pen);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 cod. pen);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 cod. pen);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 cod. pen);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 cod.pen);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 cod.pen);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2, cod.pen).

Un'ulteriore e importante tipologia di reati cui è ricollegata la responsabilità amministrativa dell'Ente è, inoltre, costituita dai **reati societari**, categoria disciplinata dall'<u>art. 25 ter</u> del Decreto, disposizione introdotta dal D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, che individua le seguenti fattispecie, così come modificate dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262, dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190 e dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69 e dal D.lgs. n. 38 del 15 marzo 2017:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ. nella sua nuova formulazione disposta dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 cod. civ., nella sua nuova formulazione disposta dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69);
- falso in prospetto (art. 2623 cod. civ., abrogato dall'art. 34 della L. n. 262/2005, la quale ha tuttavia introdotto l'art. 173 bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)17;

_

¹⁶ Introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020.

¹⁷ L'art. 2623 del c.c. (Falso in prospetto) è stato abrogato dalla l. 262/2005, che ha riprodotto la medesima previsione di reato tramite l'introduzione dell'art. 173-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche T.U.F) Tale nuova disposizione incriminatrice, allo stato, non è testualmente annoverata fra i reati richiamati dal D.Lgs 231/2001. Parte della dottrina ritiene comunque che l'art. 173 bis TUF, seppure non richiamato dal D.lgs. 231/2001, sia rilevante per la responsabilità amministrativa degli enti, poiché deve ritenersi in continuità normativa con il precedente art. 2623 c.c. La giurisprudenza, invece, si è pronunciata in senso contrario, seppure sul diverso reato di cui all'art. 2624 c.c. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione) [vedi nota seguente], ritenendo quel reato non più fonte di responsabilità ex D.lgs. 231/2001 e facendo leva sul principio di legalità delle norme contenute nel Decreto. Vista la mancanza di una pronuncia specifica sull'art. 2623, analoga a quella intervenuta per l'art. 2624, in via cautelativa, si è deciso di considerare astrattamente il reato nel Modello.





- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 cod. civ.)18;
- impedito controllo19 (art. 2625 cod. civ.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis cod. civ.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);
- corruzione tra privati (art. 2635, comma III cod. civ. introdotto dalla L. 190/2012);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.);
- aggiotaggio (art. 2637 cod. civ., modificato dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ., modificato dalla L. n. 62/2005 e dalla L. n. 262/2005).

L'intervento riformatore non si è fermato e, con la Legge 14 gennaio 2003, n. 7, è stato introdotto l'art. **25 quater**, con cui si estende ulteriormente l'ambito di operatività della responsabilità amministrativa da reato **ai delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico** previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali.

Successivamente, la Legge 11 agosto 2003, n. 228, ha introdotto l'art. **25 quinquies**, successivamente modificato nel 2016, a mente del quale l'Ente è responsabile per la commissione dei **delitti contro la personalità individuale:**

- riduzione in o mantenimento in schiavitù (art. 600 cod.pen);
- tratta e commercio di schiavi (art. 601 cod.pen);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 cod.pen);
- prostituzione minorile (art. 600-bis commi 1 e 2 cod.pen);
- pornografia minorile (art. 600-ter cod.pen);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies cod.pen);

¹⁸ Si segnala che il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE), entrato in vigore il 7 aprile 2010, ha abrogato l'art. 2624 del codice civile - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione - reinserendo, peraltro, la medesima fattispecie all'interno dello stesso D.Lvo 39/2010 (art. 27), il quale però, non è richiamato dal D.Lgs 231/2001. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34776/2011, hanno stabilito che la fattispecie di falsità in revisione già prevista dall'art. 2624 c.c. non può più essere considerata fonte della responsabilità da reato degli enti, atteso che il suddetto articolo è stato abrogato dal D.lgs. 39/2010. La Corte ha infatti evidenziato come l'intervento legislativo che ha riformato la materia della revisione contabile abbia voluto intenzionalmente sottrarre i reati dei revisori dall'ambito di operatività del d.lgs. 231/2001 e come, dunque, alla luce del principio di legalità che lo governa, non possa che concludersi per l'intervenuta sostanziale abolizione dell'illecito da falso in revisione.





- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater cod.pen);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603-bis.);
- Adescamento di minorenni (Art. 609-undecies cod. pen.).

La L. n. 62/2005, c.d. Legge Comunitaria, e la L. n. 262/2005, meglio conosciuta come Legge sul Risparmio, hanno ancora incrementato il novero delle fattispecie di reato rilevanti ai sensi del Decreto. È stato, infatti, introdotto l'art. 25 sexies, relativo ai reati di abuso dei mercati (c.d. market abuse):

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D.Lgs. n. 58/1998);
- manipolazione del mercato (art. 185 del D.Lgs. n. 58/1998).

Tali reati sono stati successivamente modificati dal D.lgs. n. 107 del 2018 "Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato" che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE.

La legge 9 gennaio 2006, n. 7, ha, inoltre, introdotto l'art. <u>25 quater</u> del Decreto, che prevede la responsabilità amministrativa da reato dell'Ente nell'ipotesi che sia integrata la fattispecie di **pratiche** di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis cod. pen.).

In seguito, la Legge 16 marzo 2006, n. 146, che ha ratificato la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità degli Enti per alcuni **reati aventi carattere transnazionale**

La fattispecie criminosa si considera tale, quando, nella realizzazione della stessa, sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e sia per essa prevista l'applicazione di una sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione, nonché, quanto alla territorialità, sia commessa in più di uno Stato; sia commessa in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; sia commessa anche in un solo Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo avvenga in un altro Stato; sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

I reati a tale fine rilevanti sono:

- associazione a delinquere (art. 416 cod. pen.);
- associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis cod. pen.);
- associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del DPR 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR
 9 ottobre 1990, n. 309);
- traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- intralcio alla giustizia, nella forma di non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria e del favoreggiamento personale (artt. 377 bis e 378 cod. pen.).





Il Legislatore italiano ha novellato il Decreto mediante la Legge 3 agosto 2007, n. 123, e, in seguito, mediante il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Con la L. n. 123/2007, è stato introdotto l'art. <u>25 septies</u> del Decreto, poi sostituito dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che prevede la responsabilità degli Enti per i **reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime**, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro:

- omicidio colposo (art. 589 cod. pen), con violazione delle norme infortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- lesioni personali colpose (art. 590, comma 3 cod. pen), con violazione delle norme infortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Il D.Lgs. n. 231/2007 ha introdotto l'art. <u>25 octies</u> del Decreto, a mente del quale l'Ente è responsabile per la commissione dei reati di **ricettazione** (art. 648 cod. pen.), **riciclaggio** (art. 648 bis cod. pen.) e **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648 ter cod. pen.).

Inoltre, con la Legge 15 dicembre 2014, n. 186 "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio" ha introdotto la nuova fattispecie dell'auto-riciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.) e, contestualmente, ha previsto un aumento delle sanzioni previste per il reato di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita.

Il D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 195, "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale", in vigore dal 15 dicembre 2021, ha inoltre introdotto significative modifiche al Codice penale, e in particolare alle fattispecie di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.), autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.).

Per tutte tali fattispecie il Decreto prevede l'ampliamento del catalogo dei reati presupposto ai delitti colposi e alle contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi e una diversa risposta sanzionatoria a seconda che il reato presupposto consista in un delitto o in una contravvenzione.

La Legge 18 marzo 2008, n. 48 ha introdotto, infine, l'art. **24 bis** del Decreto, che estende la responsabilità degli Enti anche ad alcuni **reati c.d. informatici**:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter cod. pen.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater cod. pen.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies cod. pen.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis cod. pen.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635 ter cod. pen.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater cod. pen.);





- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies cod. pen.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 cod. pen.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies cod. pen.);
- documenti informatici (art. 491 bis cod. pen.);
- violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105).

La norma sopra citata ("se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private") estende le disposizioni in tema di falso in atto pubblico o scrittura privata alle falsità riguardanti un documento informatico; i reati richiamati sono i seguenti:

- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 cod. pen.);
- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 cod. pen.);
- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 cod. pen.);
- falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 cod. pen.);
- falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 cod. pen.);
- falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 cod. pen.);
- falsità materiale commessa dal privato (art. 482 cod. pen.);
- falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.);
- falsità in registri e notificazioni (art. 484 cod. pen.);
- falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 cod. pen.);
- altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 cod. pen.);
- uso di atto falso (art. 489 cod. pen.);
- soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 cod. pen.);
- copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 cod. pen.);
- falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 cod. pen.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies cod. pen.).

La Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, ha introdotto l'art.





24 ter e, dunque, la responsabilità degli enti per la commissione dei delitti di criminalità organizzata 20:

- associazione a delinquere diretta alla riduzione in schiavitù, alla tratta di persone o all'acquisto o alienazione di schiavi (art. 416, co. 6 cod.pen);
- associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis cod.pen);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter cod.pen);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 cod.pen);
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni di assoggettamento ed omertà derivanti dall'esistenza di un condizionamento mafioso; associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9.10.1990, n. 309);
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a) n. 5 c.p.p.).

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, ha ampliato le ipotesi di reato di falso previste dall'art. 25 bis del decreto, aggiungendo alcuni reati che tutelano la proprietà industriale, vale a dire:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato previo concerto di monete falsificate (art. 453 cod.pen.);
- alterazione di monete (art. 454 cod.pen.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto di monete falsificate (art. 455 cod.pen.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 cod.pen.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato acquisto o detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 cod.pen.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o valori di bollo (art. 460 cod.pen.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 cod.pen.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 cod.pen.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 cod.pen.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.).

Il medesimo intervento legislativo ha introdotto l'art. 25 bis 1, volto a prevedere la responsabilità degli enti per i reati contro l'industria e il commercio nonché l'art. 25 novies volto a prevedere la responsabilità degli enti per i delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Quanto ai primi, assumono rilevanza i seguenti reati:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 cod.pen);

-

²⁰ I delitti di criminalità organizzata erano prima rilevanti, ai fini del Decreto, solo se aventi carattere transnazionale.





- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 cod.pen).
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod.pen);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 cod.pen);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod. pen);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter cod. pen);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater cod. pen).

Con riferimento alla tutela del diritto di autore, devono considerarsi i seguenti reati previsti e punti dagli artt. 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633).

Inoltre, l'art. 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116 ha introdotto l'articolo <u>25-decies</u>, a mente del quale l'ente è ritenuto responsabile per la commissione del reato previsto dall'art. 377-bis del Codice penale ovvero induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Successivamente il D.lgs. 121/2011 ha introdotto nel Decreto l'art. 25 undecies. che ha esteso la responsabilità amministrativa da reato degli enti ai c.d. reati ambientali, ovvero a due contravvenzioni di recente introduzione nel Codice penale (artt. 727-bis c.p. e 733-bis c.p.) nonché ad una serie di fattispecie di reato già previste dal c.d. Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006) e da altre normative speciali a tutela dell'ambiente (L n. 150/1992, L. n. 549/1993, D.lgs. n. 202/2007).

Con la Legge **22 maggio 2015, n. 68 recante Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente** (GU n. 122 del 28-5-2015) è stato introdotto nel codice penale il titolo VI - bis dedicato ai delitti contro l'ambiente. In particolare, ad integrazione delle fattispecie già previste e punite a titolo contravvenzionale dal Codice dell'ambiente (D.lgs. 152/2006) vengono introdotte nel codice penale diverse fattispecie di reato, tra cui i seguenti reati, rilevanti anche ai sensi del Decreto:

- art. 452 bis Inquinamento ambientale;
- art. 452 quater Disastro ambientale;
- art. 452-quinquies- Delitti colposi contro l'ambiente;
- Art. 452 sexies Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;
- Art. 452 septies Impedimento del controllo;
- Art. 452 octies Circostanze aggravanti;
- Art. 452 terdecies Omessa bonifica.

Il D. lgs. n. 21/2018 "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103" ha, poi, abrogato l'art. 260 del D.lgs. 152/2006 introducendo una disposizione di analogo contenuto nel codice penale, l'art. 452-quaterdecies (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti).





In attuazione della direttiva comunitaria 2009/52/CE è stato emanato il d.lgs. 109/2012 che, tra l'altro, ha sancito l'inserimento dell'articolo **25-duodecies** con la seguente previsione: "**Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** - in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - ovvero del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno - si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro". Tale articolo è stato modificato dalla Legge n. 161/2017 di riforma del Codice Antimafia (D.lgs. 159/2011), che ha introdotto tre nuovi commi, che prevedono due nuovi reati presupposto connessi all'immigrazione clandestina di cui, rispettivamente, all'art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter, e all'art. 12, comma 5, del Testo Unico sull'Immigrazione (D.lgs. 286/1998). In particolare:

- il comma 1-bis prevede l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote per il reato di trasporto di stranieri irregolari nel territorio dello Stato di cui all'art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 286/1998;
- ➢ il comma 1-ter prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote in relazione alla commissione del reato di favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato di cui all'art. 12, comma 5 del D.Lgs. 286/1998.

L'articolo 5, comma 2, della Legge 20 novembre 2017, n. 167 (Legge europea 2017) ha introdotto l'art. 25 terdecies nel Decreto che introduce la responsabilità della Società per i reati di razzismo e xenofobia previsti dall'art. 3, comma 3-bis, della Legge 13 ottobre 1975, n. 654. Tale norma sanziona l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, che si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

L'art. 5, comma 1, della Legge 3 maggio 2019, n. 39 ha introdotto l'art. <u>25 quaterdecies</u> nel Decreto che introduce la responsabilità della Società per i reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo apparecchi vietati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

Per tali reati sono previste le seguenti sanzioni pecuniarie:

- (a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- (b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

Inoltre, il comma secondo prevede che nei casi di condanna per uno dei delitti di cui alla lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

La Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha convertito con emendamenti il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indefettibili", ha introdotto nel Decreto l'art. <u>25-quinquiesdecies</u>, rubricato "Reati tributari", che prevede la punibilità dell'ente per le seguenti fattispecie:





- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. articolo 2 del D.Lgs. 74/2000;
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ex art. 3 del D.Lgs. 74/2000;
- **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** ex art. 8 del D.Lgs. 74/2000;
- occultamento o distruzione di documenti contabili ex art. 10 del D.Lgs. 74/2000;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte ex art. 11 del D.Lgs. 74/2000.

L'art. 25 quinquiesdecies è stato, poi, modificato con D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 che – recependo la Direttiva UE 2017/1371 relativa alla "lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (c.d. Direttiva PIF) ha introdotto il seguente comma 1-bis: "In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote."

Sul punto, da ultimo, si segnala che il D.Lgs. 4 ottobre 2022, n. 156 recante "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale", ha apportato modifiche all'art. 25-quinquiesdecies, modificando al comma 1-bis – con riferimento all'applicazione delle sanzioni pecuniarie per i delitti di cui agli artt. 4 (dichiarazione infedele), 5 (omessa dichiarazione) e 10-quater (indebita compensazione) del D.Lgs. n. 74/2000) – le parole "se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro" con le seguenti: "quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro".

Inoltre, il Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75, ha introdotto l'<u>art. 25 sexiesdecies</u> in materia di **contrabbando** prevedendo l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a 200 quote (o 400 quote nel caso in cui i diritti di confine dovuti superino i 100.000 euro) in relazione alla commissione dei reati di contrabbando previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

In aggiunta, si segnala che il 14 dicembre 2021, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 184/2021, il legislatore è intervenuto nuovamente sul D.Lgs. 231/2001, aggiungendo l'art. **25-octies. 1** in base al quale gli enti potranno essere chiamati a rispondere anche di alcuni delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, ove commessi nel loro interesse o vantaggio.





L'art. 25-octies.1 include, al primo comma, le seguenti fattispecie:

- indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.),
- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.),
- frode informatica (art. 640-ter c.p.) aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale,
- trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)²¹.

Quanto alle sanzioni comminabili all'ente in caso di realizzazione di questi nuovi reati presupposto, la norma prevede una sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote per il delitto di cui all'art. 493-ter c.p. e fino a 500 quote per i delitti di cui agli artt. 493-quater e 640-ter, nella predetta ipotesi aggravata.

Al secondo comma, poi, stabilisce che, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offenda il patrimonio previsto dal Codice penale, avente ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, all'ente si applicherà la sanzione pecuniaria:

- fino a 500 quote, se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni;
- da 300 a 800 quote, se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione.

In data 22 marzo 2022 è stata, inoltre, pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 9 marzo 2022, n. 22 recante le disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale.

La riforma integra il catalogo dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti, con l'inserimento di due nuovi articoli:

- L'articolo 25-septies decies: Delitti contro il patrimonio culturale, che prevede in relazione:
 - all'articolo 518-ter (appropriazione indebita di beni culturali), all'articolo 518-decies (importazione illecita di beni culturali) e all'articolo 518-undecies (uscita o esporta zione illecite di beni culturali) l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
 - all'articolo 518-sexies c.p. (riciclaggio di beni culturali) l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento a mille quote;
 - all'articolo 518-duodecies (distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici) e all'articolo 518-qua terdecies c.p. (contraffazione di opere d'arte) l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da trecento a settecento quote;
 - all'articolo 518-bis (furto di beni culturali), all'articolo 518-quater (ricettazione di beni culturali) e all'articolo 518-octies (falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali) l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da quattro cento a novecento quote.

-

²¹ Introdotto dalla Legge n. 137/2023.





Nel caso di condanna per i delitti su elencati la nuova disposizione prevede l'applicazione all'ente delle sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni;

• l'art. 25-duodevicies: riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, che prevede in relazione ai delitti di riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies) e di devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies) l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote. Nel caso in cui l'ente, o una sua unità organizzativa, venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali delitti, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Da ultimo, si segnala che l'art. 55 del D.Lgs. 2 marzo 2023 n. 19 recante "Attuazione della Direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 – che modifica la Direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere" – (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 07.03.2023 ed entrante in vigore il 22.03.2023) ha esteso l'elenco dei reati presupposto relativi alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, inserendo nel novero dei reati societari di cui all'art. 25-ter D.Lgs. 231/2001 il reato di "false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare", prevedendo l'applicazione della sanzione pecuniaria da 150 a 300 quote.

La nuova fattispecie delittuosa, introdotta dall'art. 54 del nuovo D. Lgs. 19/2023, punisce chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all' art. 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti.

Il certificato preliminare, disciplinato dall'art. 29 del D. Lgs. 19/2023, viene rilasciato dal notaio su richiesta della società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera per attestare il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione dell'operazione (e.g., progetto, delibera, relazioni degli organi di controllo e degli esperti indipendenti, osservazioni dei soci, ecc.).

Gli artt. 7 e 42 D. Lgs. 19/2023 specificano che l'art. 29 di cui sopra si applica anche alla scissione e alla trasformazione transfrontaliera.

Infine, l'art. 56 del D. Lgs. 19/2023 precisa che "le disposizioni del presente decreto, salvo che sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 3 luglio 2023 e si applicano alle operazioni transfrontaliere e internazionali nelle quali nessuna delle società partecipanti, alla medesima data, ha pubblicato il progetto".

Per completezza, deve ricordarsi, inoltre, che l'art. 23 del Decreto punisce l'inosservanza delle **sanzioni interdittive**, che si realizza qualora all'Ente sia stata applicata, ai sensi del Decreto, una sanzione o una misura cautelare interdittiva e, nonostante ciò, lo stesso trasgredisca agli obblighi o ai divieti ad esse inerenti.